PROVINCIA VERBANO CUSIO OSSOLA

SETTORE 5 - AMBIENTE GEORISORSE TUTELA FAUNISTICA
SEGRETERIA DI SETTORE

Determinazione n. 2658
data 24/12/2014

Proposta n. S070101 2749/2014

Oggetto: AGGIORNAMENTO AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE RELATIVA AD INSTALLAZIONE SITA IN VILLADOSSOLA (VB) - GESTORE: VINAVIL S.P.A..

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- Con Provvedimento Unico dello SUAP di Domodossola n. 311/12 Suap del 21/12/2012 è stata rinnovata in capo alla VINAVIL S.p.A. l'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al Titolo I della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 relativa all'installazione sita in Villadossola (VB) per lo svolgimento dell'attività IPPC Codice 4.1h) *"Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base. Materie plastiche di base (polimeri, fibre sintetiche, fibre a base di cellulosa)"*.
- A partire dalla data del più recente rinnovo dell'AIA il gestore ha comunicato in più occasioni l'intenzione di effettuare modifiche all'impianto considerate non sostanziali.
- In esito a tali comunicazioni questa autorità competente ha valutato non sostanziali le modifiche comunicate, prendendone atto con le seguenti note:

Prot. n. 43272 del 12/12/2013	*Modifiche all'impianto di dissoluzione alcoli polivinilici consisitenti nell'installazione di un nuovo dissolutore agitato per la preparazione di soluzione acquosa a partire dall'alcol polivinilico in forma solida, di un apposito sistema di trasporto meccanico in quota del contenuto solido dei big-bags (o sacchi) e di una pompa per il trasferimento della soluzione dal nuovo vessel ai due dissolutori esisitenti, recuperati come serbatoi polmoni di svincolo.*
Prot. n. 80 del 02/01/2014	*Installazione di un nuovo parco di stoccaggio (Parco 74) delle emulsioni acriliche composto principalmente:* *► da n. 4 serbatoi da 150 mc e n. 4 pompe di carico delle autobotti il tutto locato in un opportuno bacino di contenimento;* *► da un sistema di sanificazione delle respirazioni dei serbatoi;* *► da un nuovo punto di carico delle autobotti;* *L'aumento della capacità di stoccaggio delle emulsioni è finalizzato ad una più efficiente gestione ed al recupero di efficienza produttiva con un conseguentemente minor ricorso a cisternette per la gestione dei carichi di sfusi in autobotti.* *La nuova area di stoccaggio prodotti finiti sarà dotata di apposito bacino di contenimento di eventuali spanti di emulsione, l'area del nuovo punto di*

PROVINCIA **VERBANO CUSIO OSSOLA**
Via dell'Industria, 25 – 28924 Verbania
Telefono +39 0323 495011 – fax +39 0323 4950237

copia informatica per consultazione

	carico sarà delimitata da griglie di raccolta per eventuali spanti e le aree di contenimento saranno dotate di pozzetto di drenaggio intercettato, con possibilità alternativa di invio del liquido raccolto alla fognatura acque bianche (nel caso di acqua di pioggia) o all'impianto di trattamento (sversamenti ed acque di pulizia). *La suddetta modifica comporta la realizzazione di un nuovo camino di emissione dotato di apposita colonnina di sterilizzazione aria ai fini sanitari e quindi l'aggiunta di un nuovo Punto di Emissione, riconducibile alla tipologia di emissioni* NON RILEVANTI *individuato con la sigla E991.*
Prot. n. 11242 del 08/04/2014	*Sostituzione dell"impianto di produzione di acqua demineralizzata" e disattivazione dei seguenti punti di emissioni non rilevanti E120, E130, E131, E132, E133.*

- In altri casi questa autorità competente, pur valutando egualmente le modifiche come non sostanziali, ha ritenuto opportuno provvedere all'aggiornamento dei contenuti dell'AIA con le seguenti comunicazioni:

Prot. n. 25116 del 10/07/2013	MODIFICA CLASSIFICAZIONE E505 SPRAY DRIER SILO CAOLINO E UTILIZZO PIATTAFORMA PER CAMPIONAMENTO E24 AUSI/FORNETTO. CONTESTUALE RETTIFICA DI ALCUNI ERRORI DI ESPRESSIONE RISCONTRATI NEI LIMITI DI FLUSSO DI MASSA INDICATI PER IL PUNTO DI EMISSIONE E24.
Prot. n. 23479 del 22/07/2014	INSTALLAZIONE NUOVO SERBATOIO ACRILAMMIDE

- Con nota prot. n. 086/14/EA/U del 06/11/2014, acquisita al ns. prot. n. 34249 del 10/11/2014, la società VINAVIL S.p.A. ha comunicato la modifica non sostanziale relativa all'installazione in oggetto consistente nell'inserimento di una nuova linea produttiva 3500 all'interno di fabbricato esistente, al fine di ottimizzare le capacità produttive dell'installazione senza alterare la capacità produttiva massima già autorizzata in ambito AIA.
- In allegato alla comunicazione di cui al punto precedente il gestore ha trasmesso la seguente documentazione tecnica con nota ns.prot.n. 34249 del 10/11/2014:
  - Relazione Tecnica del 03/11/14 esplicativa dell'intervento proposto;
  - Planimetria Generale di Stabilimento, disegno n. 0211465;
  - Planimetria revisionata "Emissioni Non Rilevanti", disegno n. 0209605;
  - Layout Fabbricato 34, disegno n. 0211154.

Preso atto che:

- In data 24/11/2014 si è tenuto il tavolo tecnico istruttorio che ha concordato sulla natura non sostanziale della modifica proposta sotto il profilo AIA, individuando nel contempo alcune sezioni necessitanti di chiarimenti.
- Con nota ns. prot. n. 35796 del 25/11/2014 sono state richieste al gestore le integrazioni di cui al punto precedente, che il gestore stesso a provveduto a presentare con nota acquisita al ns. prot. n. 37284 del 10/12/2014.

Rilevato che:

- In data 11/04/2014 è entrato in vigore il D.Lgs. 46/2014 recante "Attuazione della Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)", che individua, tra l'altro, alcuni ulteriori adempimenti a carico del gestore. In particolare, all'art. 29 ter, lett. m), il decreto dispone che debba essere elaborata una relazione di riferimento prima del primo aggiornamento dell'autorizzazione, oggetto di validazione da parte dell'Autorità competente, redatta con le modalità successivamente stabilite con decreto del Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare n. 272 del 13/11/2014.
- Lo stesso D.Lgs. 46/2014 ha introdotto l'articolo 29-sexies, comma 9-septies, nel D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. in base al quale *"A garanzia degli obblighi di cui alla lettera c) del comma 9-quinquies, l'autorizzazione integrata ambientale prevede adeguate garanzie finanziarie, da prestare entro 12 mesi dal rilascio in favore della regione o della provincia autonoma territorialmente competente. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono stabiliti criteri che l'autorità competente dovrà tenere in conto nel*

copia informatica per consultazione

determinare l'importo di tali garanzie finanziarie".

Ritenuto che:

- La modifica comunicata dal gestore con nota prot. n. 086/14/EA/U del 06/11/2014 (ns. prot. n. 34249 del 10/11/2014) non costituisca modifica sostanziale ex articolo 29-nonies, comma 2, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i..
- Si renda comunque necessario procedere, in funzione di tali modifiche, all'aggiornamento dei contenuti dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con il provvedimento n. 311/2012 SUAP.
- Sia opportuno includere nell'atto di aggiornamento gli obblighi per il gestore ed i nuovi termini per il riesame dell'AIA, conseguenti all'entrata in vigore delle disposizioni del D.Lgs. 46/2014.
- Sia altresì opportuno che con il presente provvedimento di aggiornamento siano riepilogati ed unificati i contenuti degli aggiornamenti dell'AIA disposti successivamente al più recente rinnovo.

Visti:

- La Legge n. 241 del 07/08/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i..
- Il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i..
- Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i..
- La L.R. 26 aprile 2000, n. 44. "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112" e s.m.i..
- Il Decreto del Presidente di questa Provincia n. 10 del 16/10/2014 avente per oggetto "Proroga incarichi di direzione dell'Ente".
- La D.D. n. 1709 del 14/08/2014 "Organizzazione del Settore V – Strutturazione dei servizi, assegnazione del personale agli uffici ed individuazione dei responsabili dei servizi e dei procedimenti".

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Tutto ciò premesso e considerato, ritiene che sia possibile concludere il procedimento in oggetto e pertanto,

DETERMINA

1) **Di attestare** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.
2) **Di riconoscere** che le modifiche comunicate dal gestore VINAVIL SpA con nota acquisita al ns. prot. n. 34249 del 10/11/2014 **non costituiscono modifica sostanziale** così come definita dall'articolo 5, comma 1, lett l-bis) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
3) **Di aggiornare** l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'installazione esistente sita in Villadossola (VB) dell'impresa VINAVIL SpA, rilasciata con Provvedimento Unico dello SUAP di Domodossola n. 311/12 Suap del 21/12/2012, modificando i contenuti del Parere Istruttorio Conclusivo allegato al suddetto provvedimento secondo quanto specificato alla Sezione C dell'Allegato A alla presente determinazione.
4) **Di ricomprendere** nel presente provvedimento le modifiche non sostanziali di cui alle sezioni A e B dell'allegato C alla presente determinazione, oggetto di precedenti comunicazioni del medesimo gestore, delle quali si era preso atto con le ns. note di aggiornamento prot. n. 25116 del 10/07/2013 e prot. n. 23479 del 22/07/2014.
5) **Di stabilire** che il gestore dell'installazione comunichi alla Provincia, entro 30 giorni dall'evento, la conclusione dei lavori ed effettui le comunicazioni di messa in esercizio della nuova linea produttiva.
6) **Di integrare** l'Autorizzazione Integrata Ambientale con le seguenti indicazioni e prescrizioni conseguenti alle modifiche della normativa di riferimento introdotte dal D.Lgs. 46/2014:
   a) Il gestore dovrà comunicare all'autorità competente, entro 3 (tre) mesi dal presente

copia informatica per consultazione

aggiornamento dell'AIA, la documentazione relativa all'avvenuta verifica di sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee di cui all'art. 29-ter, comma 1, lettera m) del D.Lgs. 152/2006, effettuata secondo le modalità di cui al Decreto del MATTM n. 272 del 13/11/2014.

b) Nel caso in cui la procedura di cui al punto precedente indichi l'obbligo di presentare la relazione di riferimento, essa dovrà essere predisposta dal gestore in conformità ai contenuti indicati dal medesimo D.M. 272/2014 e trasmessa all'autorità competente per la sua validazione entro 12 (dodici) mesi dal rilascio dell'AIA.

c) Ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 9-quinquies, al momento della cessazione dell'attività, nel contesto del piano di dismissione dell'installazione, il gestore dovrà inoltre prevedere che:

c.1) sia valutato lo stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte di sostanze pericolose pertinenti usate, prodotte o rilasciate dall'installazione;

c.2) qualora dalla valutazione di cui al punto precedente risulti che l'installazione ha provocato un inquinamento significativo del suolo o delle acque sotterranee con sostanze pericolose pertinenti, rispetto allo stato constatato nella relazione di riferimento di cui alla lettera b), siano adottate le misure necessarie per rimediare a tale inquinamento in modo da riportare il sito a tale stato, tenendo conto della fattibilita' tecnica di dette misure;

c.3) fatto salvo il predente punto c.2), se, tenendo conto dello stato del sito indicato nell'istanza, al momento della cessazione definitiva delle attività la contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito comporta un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente in conseguenza delle attività autorizzate svolte dal gestore anteriormente al primo aggiornamento dell'autorizzazione per l'installazione esistente, siano eseguiti gli interventi necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze pericolose pertinenti in modo che il sito, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato, cessi di comportare detto rischio;

c.4) se il gestore non è tenuto ad elaborare la relazione di riferimento di cui al punto b), al momento della cessazione definitiva delle attività siano eseguiti gli interventi necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze pericolose pertinenti in modo che il sito, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato del medesimo, non comporti un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente a causa della contaminazione del suolo o delle acque sotterranee in conseguenza delle attività autorizzate, tenendo conto dello stato del sito di ubicazione dell'installazione indicato nell'istanza.

d) Ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 9-septies., il gestore, a garanzia dell'obbligo di riportare il sito allo stato constatato nella relazione di riferimento al momento della cessazione definitiva dell'attività, dovrà prestare adeguate garanzie finanziarie, secondo le modalità e nei termini che saranno stabiliti dal D.M. da emanarsi ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 9-septies, del D.Lgs. 152/2006.

e) Al fine di applicare quanto previsto dall'art. 6-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. il gestore dovrà sottoporre alla Provincia e ad ARPA, entro 6 (sei) mesi dal rilascio dal presente riesame, un programma di controlli sul sito dell'installazione da effettuarsi almeno una volta ogni cinque anni per le acque sotterranee ed una volta ogni dieci anni per il suolo. Il programma dovrà individuare i punti di campionamento e i parametri ritenuti significativi e, sulla base di una valutazione sistematica del rischio di contaminazione, potrà proporre diverse modalità di verifica o più ampie periodicità per i controlli.

7) Di stabilire, in relazione alla durata dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, che, ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 5, del D.Lgs. 152/2006, s.m.i, essa è soggetta a riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione stessa nei seguenti casi:

- entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione;
- quando sono trascorsi 12 anni dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione, ossia entro 12 anni dall'ultimo rinnovo avvenuto il 21/12/2012;
- ove si verifichi, prima di tale scadenza, una delle situazioni previste al comma 4 dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/2006.

8) **Di fare salvo** in ogni altra parte il contenuto del Provvedimento Unico dello SUAP di Domodossola n. 311/12 Suap del 21/12/2012 che non sia in contrasto con quanto indicato nel

copia informatica per consultazione

presente provvedimento.

9) **Di trasmettere** in copia il presente provvedimento al Comune di Villadossola, all'ASL VCO, ad ARPA, Dipartimento del VCO, allo SUAP di Domodossola.

AVVERTE

Che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. territorialmente competente entro il termine di 60 (sessanta) giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 (centoventi) giorni, termini decorrenti entrambi dalla piena conoscenza del provvedimento stesso.

Sottoscritta dal Dirigente
(PROVERBIO MAURO)
con firma digitale

Spazio riservato all'ufficio, da compilare in caso di rilascio di copia conforme su supporto cartaceo

La presente copia, composta di n. _____ facciate, è conforme in tutte le sue componenti all'originale documento informatico sottoscritto con firma digitale e custodito agli atti di questo ufficio.

Verbania, _____

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Ing. Proverbio Mauro)

copia informatica per consultazione

PROVINCIA
VERBANO CUSIO OSSOLA

Allegato A

Modifiche a seguito di aggiornamento apportate al Parere Istruttorio Conclusivo per il rinnovo dell'AIA allegato al Provvedimento Unico del SUAP di Domodossola n. 311/12 Suap del 21/12/2012.

A	MODIFICA CLASSIFICAZIONE E505 SPRAY DRIER SILO CAOLINO E UTILIZZO PIATTAFORMA PER CAMPIONAMENTO E24 AUSI/FORNETTO.
Rif. ns. nota prot. 25166 del 10/07/2013	

A.1 A seguito di tale modifica non sostanziale è aggiornata come segue la sezione *8.4.1 Emissioni convogliate* del PIC.

- Il punto di emissione E505 "Spray Drier – Silos Caolino" è riclassificato tra le emissioni non rilevanti con la prescrizione che in esso sia inserito, a valle del sistema di abbattimento delle polveri (calze filtranti), un dispositivo di rilevamento in continuo delle eventuali emissioni di polveri, con relativo allarme in area presidiata al superamento di una soglia indice di problematiche al sistema.
- A pag. 186 del PIC, punto 14), è soppressa per il punto E24 la prescrizione di predisporre scale dotate di protezioni fisse, sistemi di anticaduta, piattaforma e sistema di sollevamento attrezzatura, a condizione che sia sempre presente presso lo stabilimento, nonché a disposizione dell'ente di controllo per l'effettuazione dei campionamenti, l'idonea piattaforma mobile ed elevabile di cui l'impresa ha comunicato la disponibilità.
- I limiti da rispettare in flusso di massa per il punto di emissione E24 per i parametri PCDD/F, PCB e IPA sono rettificati secondo quanto specificato nella seguente tabella, limitatamente ai parametri e ai valori in essa contenuti e lasciando invariate le restanti indicazioni del PIC:

Punto di emissione	Dispositivo di provenienza	Parametro	Prestazioni alla capacità produttiva Flusso di massa
E 24	AUSI – Fornetto	PCDD/F	700 ng I-TEQ/h
		PCB	3.500 ng WHO-TEQ/h
		IPA	70 mg/h

A.2 Il Piano di Monitoraggio e di Controllo, che costituisce anch'esso parte integrante dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, è da considerare aggiornato escludendo dalla tabella *3.2.1. Inquinanti Monitorati*, il punto di emissione E505 "Spray Drier – Silos Caolino", in quanto riclassificato come emissione non rilevante.

B	INSTALLAZIONE NUOVO SERBATOIO ACRILAMMIDE
Rif. ns. nota prot. 23479 del 22/07/2014	

B.1 Il quadro emissivo dell'impianto contenuto nella sezione *8.4 Aria* (*8.4.1 Emissioni convogliate*) del Parere Istruttorio Conclusivo (PIC), che costituisce parte integrante dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, è modificato ed integrato con l'introduzione del nuovo punto di emissione E63 i cui parametri e limiti sono indicati nella seguente tabella.

PARAMETRI DESCRITTIVI	LIMITI DI EMISSIONE

PROVINCIA **VERBANO CUSIO OSSOLA**
Via dell'Industria, 25 – 28924 Verbania
Telefono +39 0323 495011 – fax +39 0323 4950237

copia informatica per consultazione

Punto di emissione	Dispositivo di provenienza	Portata *[Nm3/h]*	Altezza *[m]*	Ore funz. [h/anno]	Sistema di abbattimento installato [da installare]	Parametro	Prestazioni alla capacità produttiva. Flusso di massa *[kg/h] (a)*	LimiteAIA *[mg/Nm3] (a)*
E63	Parco 115 Serbatoio stoccaggio acrilammide	10	11,5	8000	-	Acrilammide	0,0005	0,0005 Kg/h

(a) Limiti da rispettare

B.2 Il nuovo punto di emissione è assoggettato alle medesime modalità di monitoraggio previste per l'analogo punto di emissione E64 nel Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC), anch'esso parte integrante dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui si tratta.

C	NUOVA LINEA PRODUTTIVA 3500
Rif. Comunicazione gestore ns. prot. 34249 del 10/11/2014	

C.1 Il quadro del ciclo produttivo è integrato con l'aggiunta della linea produttiva 3500 collocata nel fabbricato denominato 34C con una capacità annua massima di 11.000 t/a di copolimero (pari a 21.000 t/a di emulsioni acquose), mantenendo il rispetto della capacità produttiva massima del sito autorizzata in occasione dell'ultimo rinnovo dell'AIA.

C.2 La sezione 8.4 del PIC è integrata con le seguenti indicazioni:

- Il punto di emissione **E400** e il relativo impianto di abbattimento riceveranno anche le emissioni convogliate dalla nuova linea produttiva.
- Viene aggiunto un nuovo punto di emissione **NON SIGNIFICATIVO** denominato **E350**, collegato a un nuovo sistema di abbattimento a carboni attivi, cui fanno capo i sistemi di raccolta degli sfiati emessi dai serbatoi secondari e dal nuovo serbatoio delle acque di recupero.

C.3 La sezione 8.7 del PIC è integrata con la prescrizione di effettuare, entro 4 mesi dall'entrata in funzione della nuova linea produttiva, delle misurazioni atte a verificare che il clima acustico del sito non venga alterato dalla modifica comunicata, trasmettendone le risultanze alla Provincia, ad ARPA ed al Comune di Villadossola.

PROVINCIA **VERBANO CUSIO OSSOLA**
Via dell'Industria, 25 – 28924 Verbania
Telefono +39 0323 495011 – fax +39 0323 4950237

copia informatica per consultazione